

principalmente delle Amministrazioni dello Stato dei rischi di guerra in navigazione e le riassicurazioni dei rischi d'infortunio della gente di mare e degli operai delle industrie terrestri;

b) la riassicurazione e l'assicurazione diretta soltanto nei rapporti delle Amministrazioni dello Stato dei rischi ordinari della navigazione;

c) la riassicurazione dei rischi di qualsiasi altro ramo;

d) l'assicurazione delle cose interessanti la difesa nazionale. -

L'Istituto si occupò di tutte le aziende succedute, tranne l'ultima che gli fu affidata soltanto per la liquidazione di stalcio fino al 31 dicembre 1932. -

Con la chiusura delle operazioni, la gestione delle riassicurazioni e assicurazioni dei rischi ordinari della navigazione e dei rami elementari fu affidata all'Unione italiana di riassicurazioni per la liquidazione di stalcio, permanendo invece l'incarico allo Istituto per la gestione dei rischi di guerra.

Successivamente, in virtù delle disposizioni dell'art. 60 del R. Decreto Legge 29 aprile 1933, n. 966, i risultati economici delle gestioni furono